

Bruxelles, 2 dicembre 2019
(OR. en)

14744/19

DAPIX 359
CRIMORG 164
ENFOPOL 525
ENFOCUSTOM 199
JAI 1289

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	2 dicembre 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14058/19
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Regno Unito riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, adottate dal Consiglio nella sua 3735^a sessione tenutasi il 2 dicembre 2019.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

**sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati
di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio**

Valutazione del Regno Unito riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici

1. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio deve decidere all'unanimità se questa condizione è soddisfatta. Tale disposizione non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della suddetta decisione è stata già avviata a norma del trattato di Prüm (2005).
2. Conformemente all'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI, la verifica del rispetto della condizione di cui sopra deve essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve inoltre basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
3. A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena questi ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
4. Il **Regno Unito** ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici. Ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la **Germania**. Una visita di valutazione ha avuto luogo nel **Regno Unito** e il gruppo di valutazione **tedesco** ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio (**doc. 12511/19 DAPIX 273 CRIMORG 131 ENFOPOL 417 ENFOCUSTOM 159 JAI 986**).

5. È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati **dattiloscopici (12512/19 DAPIX 274 CRIMORG 132 ENFOPOL 418 ENFOCUSTOM 150 JAI 987)**.
6. Alla riunione del Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) dell'**8 novembre 2019** si è constatato che ogni Stato membro vincolato dalla decisione 2008/615/GAI concorda che sono rispettate le condizioni che consentono al Consiglio di concludere che, ai fini dello scambio automatizzato di dati **dattiloscopici**, il **Regno Unito** ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
7. Il Consiglio conclude pertanto che ai fini dello scambio automatizzato di dati **dattiloscopici**, il **Regno Unito** ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
8. Inoltre il Consiglio chiede al Regno Unito di rivedere, entro il 15 giugno 2020, la sua politica di esclusione degli schedari dei dati **dattiloscopici** di sospetti, alla luce dell'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati **dattiloscopici** in ambito Prüm e, mutatis mutandis, delle spiegazioni contenute nella relazione sulla visita di valutazione riguardo allo scambio di dati sul DNA (11545/18). Se, entro tale termine, il **Regno Unito** non avrà notificato al Consiglio che mette a disposizione gli schedari dei dati **dattiloscopici** di sospetti, il Consiglio rivaluterà, entro tre mesi, la situazione ai fini della continuazione o della cessazione degli scambi automatizzati di dati **dattiloscopici** con il **Regno Unito** nel quadro di Prüm.
